



## *Al Prefetto di Roma*

VISTI gli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplinano rispettivamente l'acquisto della cittadinanza italiana “*iure matrimonii*” e per naturalizzazione;

VISTO l'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, secondo il quale spetta all'Autorità che ha ricevuto la domanda di acquisto della cittadinanza italiana curarne la notifica all'interessato;

VISTE le istanze presentate ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui all'allegato elenco;

CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi avviati per effetto delle predette istanze si sono conclusi con l'emanazione dei decreti di conferimento della cittadinanza italiana;

CONSIDERATO che sino al 13 maggio 2020 la notifica dei provvedimenti di concessione della cittadinanza veniva effettuata direttamente in Prefettura, previa convocazione dell'interessato tramite posta ordinaria o posta elettronica, con comunicazione inviata, rispettivamente, all'indirizzo di residenza o all'indirizzo di posta elettronica dichiarati nella domanda, salva la possibilità, per l'interessato, di concordare un diverso appuntamento in relazione alle sue specifiche esigenze;

CONSIDERATO che tale approccio flessibile, laddove l'interessato non si presentava alla data stabilita per la consegna, è stato ulteriormente articolato attraverso modalità di rintraccio telefonico e ripetuti inoltri di e-mail, ma ciò nonostante, con riferimento ai procedimenti amministrativi indicati in allegato non è stato possibile raggiungere il richiedente per la notifica del provvedimento;

RAVVISATA l'esigenza, anche in considerazione della rilevanza del provvedimento attributivo dello *status civitatis*, di garantire in favore dei soggetti privati coinvolti dal procedimento amministrativo un ulteriore strumento volto a favorire la conoscibilità di atti e provvedimenti amministrativi che incidono sulla loro sfera giuridica, anche ai fini della facoltà ad essi riconosciuta dall'ordinamento di tutelare i propri interessi legittimi;

VISTA la necessità di bilanciare la suddetta esigenza con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., con particolare riferimento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e rapidità dell'azione amministrativa e tenuto conto, altresì, dell'elevato numero di soggetti destinatari di provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana, che non è stato possibile raggiungere per le ragioni sopra descritte

VISTO l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati;



## *Al Prefetto di Roma*

*VISTO* l'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale prevede che “*il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*”;

*CONSIDERATO* che la suindicata opzione circa l'effettuazione di comunicazioni mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima, ammessa dalla citata normativa per i provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati, deve ritenersi viepiù possibile per quelli ampliativi;

*VISTI* gli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile, concernenti la disciplina generale di notificazione degli atti;

ADOTTA

Il seguente Decreto:

### **Art. 1**

#### **Istituzione dell'Albo Prefettizio dell'Ufficio Cittadinanza**

Il presente Decreto istituisce l'Albo Prefettizio dell'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Roma.

Il Decreto di cui al comma 1 viene pubblicato e reso disponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, all'interno del sito web della Prefettura di Roma, ed entrerà in vigore a fare data da tale pubblicazione. Il Decreto, inoltre, viene pubblicato anche sul sito internet della Questura di Roma.

L'Ufficio Cittadinanza di Roma si riserva di estendere la disciplina prevista dal presente Decreto ad altre categorie di atti, dandone congruo preavviso agli utenti per mezzo della pubblicazione della relativa informativa sul sito web della Prefettura di Roma ovvero adottando altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione;

### **Art. 2**

#### **Finalità**

La finalità dell'Albo Prefettizio di cui all'art. 1 del presente Decreto è quella di garantire, in favore dell'utenza, la conoscibilità di atti e provvedimenti inerenti il procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, con particolare riferimento ai decreti di concessione emessi a



## *Al Prefetto di Roma*

partire dal **1/1/2016** fino all'entrata in vigore della circolare prefettizia del **13/05/2020** (con la quale, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare del 10/04/2020, la notifica dei provvedimenti conclusivi è stata delegata ai Comuni) relativamente ai quali, per le ragioni descritte in premessa, non è stato possibile raggiungere l'interessato per il ritiro del decreto.

### **Art. 3**

#### **Consultazione degli avvisi di deposito relativi ai decreti di concessione della cittadinanza italiana dal 1/1/2016 al 13/5/2020**

In relazione ai decreti di concessione della cittadinanza italiana di cui all'elenco allegato, verrà pubblicato un avviso di deposito all'interno del sito web della Prefettura di Roma, nella sezione "Albo Prefettizio Cittadinanza"

Ai fini della tutela della privacy degli utenti, sarà possibile verificare la giacenza presso l'archivio telematico di eventuali avvisi solo per i destinatari degli stessi, nella qualità di soggetti interessati. L'indagine all'interno dell'archivio telematico sarà pertanto effettuabile attraverso un motore di ricerca disponibile all'interno del sito web della Prefettura di Roma, previa digitazione del codice alfanumerico identificativo dell'istanza (K10 o K10/C)

### **Art. 4**

#### **Notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana dal 1/1/2016 al 13/5/2020**

Il richiedente, dopo avere visualizzato la presenza di un avviso di deposito relativo alla giacenza del decreto di concessione della cittadinanza in suo favore, può manifestare all'Ufficio Cittadinanza la volontà di ritirare il provvedimento, inviando una pec all'indirizzo [giacenzadecreti.prefrm@pec.interno.it](mailto:giacenzadecreti.prefrm@pec.interno.it), oppure un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [giacenzadecreti.pref\\_roma@interno.it](mailto:giacenzadecreti.pref_roma@interno.it), specificando nell'oggetto il codice alfanumerico identificativo dell'istanza (K10 o K10/C).

L'Ufficio Cittadinanza provvederà a richiedere alla Questura una verifica aggiornata al Sistema di Indagine (SDI), al fine di constatare la permanenza dell'assenza di cause ostative, in capo al richiedente, circa l'ottenimento dello *status civitatis*.

Nel caso in cui non emergano sopravvenuti elementi ostativi, l'Ufficio Cittadinanza provvederà a notificare direttamente all'utente il provvedimento tramite comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui è pervenuta la richiesta di cui al primo comma. Qualora il richiedente non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'Ufficio provvederà a convocarlo per il ritiro del provvedimento, mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica da cui è pervenuta la richiesta di cui al primo comma, e la notifica si perfezionerà a tutti gli effetti alla data del ritiro; in tal caso



## *Al Prefetto di Roma*

l'Ufficio rilascerà contestualmente ricevuta in doppio esemplare, controfirmata da funzionario e dall'interessato, attestante l'avvenuta notifica in data certa.

Decorsi 270 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, primo comma, del presente decreto, i provvedimenti per i quali non sia stata manifestata dal richiedente la volontà di ritirare il decreto di concessione della cittadinanza italiana, saranno archiviati.

Il Dirigente dell'Area IV ter è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL PREFETTO  
(Giannini)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giannini", written over the printed name.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Giannini", located in the bottom left corner of the page.